

**STATUTO ASSOCIATIVO**  
**TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE**

**Art.1** E' costituita l'Associazione per le alte professionalità denominata "FEDERPROFESSIONAL" (abbr. FEDERPRO), ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice Civile, con sede in Roma.

**Art.2** Il Consiglio Direttivo determina l'ubicazione della sede nell'ambito del comune di Roma, nonché l'eventuale articolazione, nella formula ritenuta più consona, di sedi periferiche o uffici di rappresentanza, sul territorio nazionale o all'estero.

**Art.3** Il marchio Federprofessional è un marchio registrato.

**TITOLO II - SCOPO SOCIALE**

**Art.4** L'Associazione ha lo scopo di:

a) promuovere ogni iniziativa atta a valorizzare le alte professionalità dei propri associati, sia che queste siano espresse individualmente che aggregate in gruppi, associazioni o altre espressioni collettive comunque aggregate ;

b) promuovere la partecipazione dei propri associati a forme di previdenza, di assistenza sanitaria e di copertura assicurativa in genere, tanto della sfera professionale che personale;

c) dare il proprio contributo sui problemi generali di ordine economico e sociale, con competenti valutazioni, proposte e studi, diffondendoli anche presso l'opinione pubblica;

d) coordinare la collaborazione fra gli iscritti per la reciproca conoscenza, per lo studio dei problemi di comune interesse e per lo sviluppo di attività comuni;

e) promuovere e sostenere ogni iniziativa che, direttamente o indirettamente, favorisca lo sviluppo culturale e professionale degli associati, anche mediante la partecipazione in enti o società con finalità coerenti con il presente Statuto;

f) promuovere ogni iniziativa mirata alla attestazione delle competenze dei propri associati, sia a livello nazionale che internazionale, e contribuire alla predisposizione e alla implementazione dei modelli di certificazione, aderire ad enti di certificazione o stipulare accordi di collaborazione con gli stessi, fermo restando che è fatto esplicito divieto agli Associati di utilizzare il Marchio Federprofessional come Certificazione delle competenze professionali.

L'associazione può svolgere attività strumentali a quelle sopra indicate, comprese le attività commerciali e produttive, purché direttamente connesse ai fini istituzionali.

**Art.5** E' fatto espresso divieto, nell'ambito associativo, di esercitare attività che, in qualsiasi modo, perseguano finalità di proselitismo o propaganda partitica. L'Associazione ripudia qualunque forma di discriminazione fondata su religione, sesso, età, razza o appartenenza a particolari comunità nazionali, territoriali o etniche.

**Art.6** L'Associazione può stipulare accordi di collaborazione con società ed associazioni professionali, nonché con altre organizzazioni che perseguano finalità analoghe a quelle previste dallo scopo sociale o la cui attività si manifesti sinergica, complementare o strumentale rispetto allo stesso, anche nell'ambito del lavoro dipendente caratterizzato da elevati contenuti tecnici e professionali.

**TITOLO III - GLI ASSOCIATI**

**Art.7** Possono far parte dell'Associazione coloro che svolgono la loro attività connotata dalla alta professionalità nell'ambito del lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa o di contratti a progetto o simili.

In particolare, gli associati di Federprofessional sono caratterizzati dallo svolgimento di una attività professionale indipendente di alto profilo che persegue l'eccellenza.

**Art.8** In particolare, gli associati di Federprofessional appartengono alla tipologia dei consulenti di gestione aziendale

**Art.9** Possono ottenere altresì l'adesione a Federprofessional gli aderenti ad altre associazioni professionali, nel rispetto di quanto previsto dall'Art.8.

**Art.10** Il Consiglio Direttivo potrà lanciare un progetto di adesione a Federprofessional specificamente dedicato ai giovani con particolari disposizioni e requisiti.

**Art.11** Federprofessional potrà stipulare accordi di cooperazione con altre associazioni professionali finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi, secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo.

**Art.12** L'adesione all'Associazione è annuale e l'impegno si rinnova di anno in anno, salvo dimissioni da inoltrare entro due mesi prima della scadenza di ciascun anno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo messaggio di posta elettronica certificata. I soggetti che intendono diventare soci dell'Associazione devono presentare domanda scritta dalla quale risulti la natura dell'attività svolta, nonché il Curriculum vitae.

**Art.13** La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

**Art.14** Tutti gli associati persone fisiche sono tenuti a partecipare ad un programma di formazione obbligatoria continua. Il Consiglio Direttivo potrà accreditare e riconoscere caso per caso, a suo insindacabile giudizio, percorsi formativi alternativi e stabilirà le modalità di verifica delle competenze acquisite attraverso la formazione erogata. *Ogni corso proposto sarà presentato con la descrizione degli strumenti usati per valutare l'effettivo apprendimento del professionista utente del corso stesso (test, questionari, colloqui valutativi, ecc).*

**Art.15** Gli associati sono tenuti all'adesione ed al puntuale rispetto di un codice deontologico predisposto dal Consiglio Direttivo; la violazione delle norme del codice deontologico costituisce comportamento soggetto alle sanzioni previste dal presente statuto.

**Art.16** Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri e, come tali, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nonché diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

*Il Consiglio Direttivo potrà determinare quali servizi offrire agli associati secondo la quota di iscrizione preventivamente indicata dal Consiglio Direttivo stesso.*

**Art.17** Tutti gli associati sono tenuti a versare le quote deliberate dal Consiglio Direttivo; eventuali contribuzioni o corrispettivi specifici per attività ulteriori, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dovranno essere volontarie e corrisposte a parte.

#### **TITOLO IV - DECADENZA ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI**

**Art.18** Gli associati decadono dalla loro qualità di associati ove si rendano morosi per più di una annualità previa diffida e messa in mora al 31 dicembre dell'anno in cui sia maturato lo stato di morosità, anche parziale, fermo restando il loro obbligo al pagamento dei contributi relativi all'anno in cui risultano morosi. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di fissare i termini di incasso e gestione delle morosità.

**Art.19** In presenza di gravi motivi, l'associato può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto immediato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e, qualora l'escluso non li condivida, può adire il procedimento arbitrale previsto dal presente Statuto. Nel corso del procedimento arbitrale, lo status di associato resta sospeso.

#### **TITOLO V - ENTRATE E PATRIMONIO**

**Art.20** Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano ad essa o siano acquisiti da essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o da persone fisiche, dagli avanzi attivi di gestione.

**Art.21** E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione nonché al suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art.22** Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art.23** In nessun caso, e quindi neppure in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

**Art.24** I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione diversi da quelli previsti dal presente statuto e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### **TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art.25** Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Revisore dei conti
- d) La Commissione di Garanzia.

**Art.26** Le cariche negli organi associativi sono "ad personam" e il loro esercizio non può essere delegato, salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto.

#### **TITOLO VII – L'ASSEMBLEA**

**Art.27** L'Assemblea degli associati è l'organo di indirizzo dell'Associazione. Le sue delibere sono sovrane.

**Art.28** L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo stesso o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal consigliere più anziano.

**Art.29** Gli associati hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria; il diritto di partecipazione e di voto è sospeso per i morosi.

**Art.30** Vigge il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Ogni socio ha diritto di rappresentanza con delega scritta di non più di 2 associati.

**Art.31** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

**Art.32** L'Assemblea, su proposta del consiglio, determina le modalità di svolgimento delle proprie votazioni.

**Art.33** L'Assemblea ordinaria viene convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico, con tutte le informazioni necessarie per illustrare agli associati l'andamento della gestione di Federprofessional e le linee di sviluppo, oltre che per la nomina, l'integrazione, la sostituzione di componenti degli organi sociali e l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

**Art.34** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando presente la maggioranza degli associati intervenuti aventi diritto; in caso di ulteriori convocazioni, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti ed aventi diritto, ed almeno la metà dei restanti membri del Consiglio Direttivo .

**Art.35** Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario od opportuno e lo deliberi.

**Art.36** Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto in terza convocazione.

**Art.37** Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, il cinquanta per cento degli stessi in seconda convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto in terza convocazione.

**Art.38** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti al momento del voto, con conteggio delle deleghe ammesse (massimo 2 per persona). Essa viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede dell'Associazione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di riunione, nonché - entro lo stesso termine - con pubblicazione nel sito web dell'Associazione e integrata mediante invio agli associati a mezzo posta elettronica.

**Art.39** L'Assemblea ordinaria:

- approva gli indirizzi di carattere generale determinati dal Consiglio Direttivo secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, e il Revisore dei conti;

- approva il bilancio di esercizio ed il piano economico preventivo dell'esercizio in corso con tutte le informazioni necessarie per illustrare agli associati l'andamento della gestione di Federprofessional e le linee di sviluppo depositati dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione, almeno 30 giorni prima la data prevista per l'approvazione;

- delibera sugli altri argomenti eventualmente posti all'ordine del giorno.

**Art.40** Le votazioni avvengono per alzata di mano o per acclamazione, salvo diversa determinazione dell'Assemblea. La verifica dei risultati delle votazioni deve essere fatta contestualmente all'Assemblea. Modalità alternative dovute a situazioni straordinarie devono essere ratificate dal CD.

## TITOLO VIII – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art.41** Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- la redazione annuale e la presentazione all'Assemblea dei bilanci preventivo e consuntivo, nei termini sopra citati; il primo accompagnato dal programma da svolgersi nel nuovo esercizio sociale;
- l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- l'individuazione degli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;
- la valutazione e l'accettazione delle domande pervenute dai soggetti che intendono aderire a Federprofessional
- la determinazione dei contributi associativi, eventualmente diversificandone la misura con riguardo agli associati di cui all'art. 10, oltre che ad altre particolari tipologie di associati che dovessero risultare strategici per lo sviluppo associativo;
- le proposte di modifica allo Statuto;
- l'eventuale nomina dei responsabili delle sedi periferiche e degli uffici di rappresentanza, nazionali o esteri.
- la eventuale determinazione dei gettoni di presenza ai componenti (non membri del consiglio direttivo o revisori dei conti) nominati nei comitati e nelle commissioni,
- la nomina della Commissione di Garanzia, avente il compito di assicurare forme di tutela del cliente-consumatore e di curare il funzionamento di uno sportello, accessibile a tutti gli associati ed a terzi, di informazione e di gestione delle controversie e del contenzioso.

**Art.42** Il Consiglio Direttivo è l'organo collegialmente responsabile della gestione dell'Associazione ed è dotato di tutti i poteri, tanto in sede ordinaria che straordinaria, necessari per il perseguimento dello scopo sociale, nell'ambito degli indirizzi di carattere generale approvati dall'Assemblea degli associati.

**Art.43** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea tra

gli associati aventi diritto al voto; le candidature devono pervenire presso la sede dell'Associazione entro e non oltre sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea, in forma scritta, anche a mezzo di posta elettronica.

Due membri del Consiglio Direttivo sono designati di diritto da Federmanager, nella sua qualità di ente promotore di Federprofessional.

**Art.44** Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche deleghe operative, limitate per materia e nel tempo, con eventuali connessi poteri di firma anche disgiunta dal Presidente stesso, al Vicepresidente e ad uno o più consiglieri. Il Consiglio Direttivo, in caso di esigenze particolari, può nominare un secondo Vice Presidente. L'attribuzione dei poteri viene decisa dal CD.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno i membri della Commissione di Garanzia.

**Art.45** Il Consiglio Direttivo può nominare per cooptazione, salva comunque la riserva a favore di Federmanager, nuovi membri del Consiglio, nei limiti del numero massimo previsto. La nomina per cooptazione è soggetta a ratifica nella prima assemblea ordinaria utile.

**Art.46** Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per la elezione del nuovo consiglio direttivo per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Alla scadenza del mandato il consiglio direttivo uscente dovrà far redigere una due diligence di fine mandato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno una volta ogni trimestre, con preavviso scritto di almeno 10 giorni, riducibili a tre in caso di urgenza, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità anche con la modalità della videoconferenza.

**Art.47** Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o quando un terzo dei Consiglieri ne chiede la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro quindici giorni dalla sua elezione ed è convocato dal consigliere più anziano di carica o, in caso di parità, di età.

**Art.48** La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, al Vicepresidente e agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo, sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente ha pertanto pieni poteri di firma, sia nell'ambito dei rapporti associativi che nei confronti di terzi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione, sovrintende all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

**Art.49** Il Presidente del Consiglio Direttivo non è immediatamente rieleggibile ma può essere eletto immediatamente Vicepresidente e consigliere. Dopo l'interruzione di un triennio il Past Presidente può ricandidarsi ed essere eletto Presidente.

**Art.50** Le riunioni sono valide se è presente, anche in videoconferenza, la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto della parte che comprende il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

**Art.51** Il Consigliere assente ingiustificato a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

#### **TITOLO IX - RIMBORSI ED INDENNITA' DI CARICA**

**Art.52** Al Presidente ed ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese documentate e/o il rimborso forfetario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. Il rimborso deve coprire solo le spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Ai Consiglieri è riconosciuta dall'Assemblea un'indennità di carica con i limiti stabiliti per le ONLUS sulla base dell'indicazione che il revisore dei conti formulerà annualmente all'assemblea, tenuto conto della sostenibilità del costo.

L'indennità di carica dovrà essere deliberata per il Presidente, il vice presidente e i consiglieri.

L'indennità di carica, rispetto a quella deliberata al presidente, sarà pari a:

- 1/2 per il vice presidente;

- 1/4 per i consiglieri.

**Art.53** Ai consiglieri l'Assemblea potrà deliberare un'ulteriore indennità sulla base dell'attività effettivamente resa da ciascun componente a favore della Federprofessional, anche presso enti terzi.

**Art.54** Le indennità indicate nei punti precedenti sono definite dall'assemblea annualmente, sentito il parere vincolante del Revisore.

#### **TITOLO X - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art.55** Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questa ipotesi, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi nei successivi trenta giorni. Il Consiglio Direttivo, in tale caso, cura l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea.

**Art.56** Tutte le nomine effettuate dal Consiglio Direttivo decadono automaticamente con la cessazione del Consiglio Direttivo e alla scadenza del mandato, ancorché anticipata rispetto alla naturale scadenza.

**Art.57** E' fatto obbligo a tutti i componenti del Consiglio e al Revisore dei conti di stipulare, qualora non già stipulata, adeguata polizza

assicurativa per possibili danni arrecati all'Associazione.

#### **TITOLO XI – IL REVISORE DEI CONTI**

**Art.58** Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea anche al di fuori della compagine associativa, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile per un solo ulteriore periodo. La carica di revisore non è compatibile con altre cariche od incarichi in seno all'Associazione. Il Revisore dei conti ha la funzione di controllare la gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'Associazione e di verificare l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto.

**Art.59** Per l'esercizio della sua funzione, egli può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto sulle deliberazioni. Ha altresì la facoltà di esaminare, in qualsiasi momento, documenti, libri e scritture contabili, chiedere informazioni ai singoli Consiglieri e compiere quanto attiene alle proprie funzioni. Il Revisore redige annualmente una relazione, da presentare all'Assemblea degli associati, con l'indicazione delle attività svolte e delle verifiche effettuate e con il giudizio in ordine alla correttezza e veridicità del bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo.

**Art.60** Il Revisore deve essere iscritto al registro dei revisori legali.

**Art.61** Al revisore spetta oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, anche il compenso previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.

#### **TITOLO XII - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

**Art.62** L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **TITOLO XIII– CLAUSOLA ARBITRALE**

**Art.63** Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

**Art.64** Essi si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro adesione associativa.

**Art.65** Sono comunque sottratte al giudizio arbitrale e devolute alla giurisdizione ordinaria, tanto in sede di cognizione che di esecuzione, tutte le controversie inerenti al pagamento delle quote associative, dei contributi e, in genere a tutte le obbligazioni economiche a carico dell'associato per causali attinenti al rapporto associativo.

**Art.66** ciascuna parte provvederà a nominare il proprio arbitro nelle forme di legge. I due arbitri nominati, nomineranno il terzo arbitro. In caso di disaccordo, il terzo arbitro verrà nominato dal presidente dell'Ordine degli Avvocati circoscrizione di Roma. Il Foro competente e la sede dell'arbitrato sarà il Foro di Roma.

#### **TITOLO XIV – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento**

**Art.67** La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

**Art.68** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

**Art.69** In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **TITOLO XV – NORME APPLICABILI**

**Art.70** Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme in materia di associazioni non riconosciute contenute nel libro I del Codice Civile e la legislazione in materia.

**Art.71** E' data facoltà al CD:

- di promuovere presso le competenti autorità il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione ovvero, ove ritenuto opportuno, il suo riconoscimento come fondazione;
- di iscrivere Federprofessional ad enti e/o organizzazioni comunque utili al perseguimento dei suoi scopi;
- di modificare e variare il presente statuto solo ed esclusivamente nelle parti richieste per le eventuali iscrizioni di cui sopra e per eventuali richieste specifiche di Federmanager.